



642 - 3 OTT. 2006 *lu*

OGGETTO: Adesione alla proposta di Accordo di Programma ex art. 34 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, relativamente all'intervento denominato: "Legge 23 dicembre 1996 n. 662 art. 2, cc. 203 e 204 - Patto Territoriale delle Colline Romane - Comune di Artena - Ditta Igeia S.r.l. - Progetto per la realizzazione di una struttura turistico ricettiva specializzata in località <I'aglente>", in variante al P.R.G.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica

PREMESSO

Che la L. 23.12.1996 n. 662 all'art. 2, comma 203, individua tra gli strumenti di regolazione degli interventi coinvolgenti una pluralità di soggetti pubblici e privati, anche gli Accordi definiti "Patti Territoriali".

Che l'intervento in oggetto è inserito nel Patto Territoriale delle Colline Romane, sottoscritto anche dalla Regione Lazio;

Che per gli interventi inseriti nel Patto è previsto il ricorso alle procedure dell'Accordo di Programma;

Che in merito al medesimo si è verificata la possibilità di concludere tale Accordo di Programma in apposita Conferenza di Servizi;

PRESO ATTO

Dei contenuti dell'Accordo di Programma il cui schema è parte integrante del presente atto;

CONSIDERATO

Che tale opera comporta un incremento occupazionale;

RITENUTO

Di aderire ai contenuti dell'Accordo di Programma in parola;

VISTO

Lo schema di Accordo di Programma;

Le deliberazioni del Consiglio Comunale di Artena n. 7 del 24.02.2004 , n. 31 del 02.09.2004 e n. 28 del 12/03/2005;

Il verbale ed i pareri della Conferenza dei Servizi allegati al presente atto;

Gli elaborati progettuali elencati nello schema di Accordo di Programma;

VISTO

Lo Statuto della Regione Lazio;

La L. 07.08.1990 n. 241 "Nuove norme in materia di Procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

L'art.2 commi 203 e 204 della L. 23.12.1996 n. 662 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica;

L'art. 34 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Il R.R. 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale e s.m.i;



lu



642 - 3 OTT. 2006 *ly*

RITENUTO

Che il presente provvedimento non è soggetto a concertazione con le parti sociali

All'unanimità

DELIBERA

Per quanto riportato in premessa

di aderire alla proposta di Accordo di Programma ex art. 34 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, relativamente all'intervento denominato: "Legge 23 dicembre 1996 n. 662 art. 2, cc. 203 e 204 - Patto Territoriale delle Colline Romane - Comune di Artena - Ditta Igeia S.r.l. - Progetto per la realizzazione di una struttura turistico ricettiva specializzata in località <Tagliente>", in variante al P.R.G.

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO

IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI

9 OTT. 2006



ly



ALLEG. alla DELIB. N. 542 *lu*
DEL 3 OTT. 2006

REGIONE
LAZIO

PROVINCIA
DI
ROMA



COMUNE
DI
ARTENA

ACCORDO DI PROGRAMMA

Ex art. 34 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 relativamente all'intervento denominato "Legge 23 dicembre 1996 n. 662 art. 2, cc. 203 e 204 - Patto Territoriale delle Colline Romane - Comune di Artena - Ditta Igeia S.r.l. - Progetto per la realizzazione di una struttura turistico ricettiva specializzata in località <Tagliente>", in variante al P.R.G.

PREMESSO

Che la L. 23.12.1996 n. 662 all'art. 2, comma 203, individua tra gli strumenti di regolazione degli interventi coinvolgenti una pluralità di soggetti pubblici e privati anche gli Accordi definiti "Patti Territoriali";

Che il comma 204 della stessa L. 662/96 consente l'eventuale utilizzo della procedura degli Accordi di Programma ex art. 27 della L. 8.6.1990 n. 142, ora art. 34 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, anche per gli interventi inerenti i Patti Territoriali;

Che in data 04.11.02 la Regione Lazio, la Provincia di Roma ed altri soggetti hanno siglato il Protocollo d'intesa del "Patto Territoriale delle Colline Romane";

Che il medesimo prevede l'impegno, da parte della Regione Lazio, ad accelerare tutte le procedure legate agli investimenti produttivi del Patto, attraverso l'esame fuori protocollo, le corsie preferenziali, nonché gli eventuali Accordi di Programma;

Che il Consiglio Comunale di Artena con deliberazione n. 7 del 24.02.2004 e n. 31 del 02.09.2004 ha approvato il progetto, in variante al P.R.G.,

Che con deliberazione n. 28 del 12/03/2005 il Consiglio Comunale ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni;

Che il Presidente p.t. della Regione Lazio ha convocato apposita Conferenza di servizi anche per verificare la possibilità di concludere l'Accordo di Programma richiesto,

Che la medesima si è conclusa positivamente in data 17.03.2005;

PRESO ATTO

Del verbale della Conferenza di servizi del 17.03.2005;

Del parere favorevole espresso in sede di Conferenza di Servizi del 17.03.05 dal Sindaco p.t. del Comune di Artena;

Della comunicazione della Provincia di Roma- Dipartimento 7 -Servizio 3- Viabilità Zona Sud resa con nota n. 38418 del 25/03/2005 di non competenza sull'intervento;

Del nulla osta con condizioni della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio, reso con nota prot. 2417 del 11.03.2005;

Del parere favorevole con prescrizioni della Dir. Reg.le Ambiente e Protezione Civile - Area Dilcsa del Suolo, reso con nota prot. 120697/2A/08 fasc. 4477 del 19.07.2005;

Dell'esclusione dell'opera dal procedimento V.L.A., resa dalla Dir. Reg.le Ambiente e Protezione Civile - Area VIA con nota prot. 115376 del 13.07.2005 contenente prescrizioni;

Del parere favorevole con prescrizioni della Dir. Reg.le Urbanistica Arca 2B.05, reso con nota prot. 30371 del 22.03.2005 e confermato con nota prot. 31327 del 23.02.2006;

lu



La nota prot. 111736 del 6 luglio 2006, contenente prescrizioni, trasmessa all'Arca Conferenze di Servizi dal Direttore della Direzione Regionale Territorio ed Urbanistica;
Della certificazione datata 09/02/2005 resa dal Responsabile dell'Ufficio Urbanistica del Comune di Artena Geom. Alessandro Corsi, relativamente agli usi civici;
Del parere favorevole con prescrizioni resa dal Dirigente della Dir.Reg.le Arca Usi Civici in data 10.03.2006;
Del parere favorevole di massima con prescrizioni reso con nota prot. 461 del 03.02.2006 dalla ASL RM/G;

RILEVATO

Che le prescrizioni dettate dal Dirigente della Dir.Reg.le Arca Usi Civici, prevedono l'attivazione delle procedure di mutamento di destinazione per la particella n.18 del foglio 2;
Che l'ASP con nota prot. FA 782 del 04.05.06 ha trasmesso la richiesta avanzata dall'Amministratore Unico della Soc. Igeia S.r.l. relativamente allo stralcio, dall'area interessata dal progetto, della citata particella n.18 foglio 2 in quanto di proprietà del Comune di Artena;
Che la Direzione reg.le Territorio e Urbanistica- Area 2B.05, con nota prot.76820 del 18.05.06 ha preso atto della richiesta avanzata dalla Soc. Igeia S.r.l, precisando che il parere già formulato non produce effetti per la particella n.18 del foglio 2 e che lo stralcio di tale particella non pregiudica, comunque, l'attuazione del progetto;

CONSIDERATO

Che nulla osta alla conclusione dell'Accordo di Programma;

Tutto ciò premesso, la Regione Lazio, rappresentata dal Presidente p.t. Pietro Marrazzo, la Provincia di Roma, rappresentata dal Presidente p.t. Enrico Gasbarra, ed il Comune di Artena, rappresentato dal Sindaco p.t. Maria Luisa Pccorari, convengono quanto segue:

ART. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs.18.8.2000 n. 267, è approvato l'intervento in oggetto quale risulta dal progetto definitivo, parte integrante del presente atto, che si compone dei seguenti elaborati, assentiti in sede di conferenza di servizi:

- Relazione tecnica (disegno n° RT - 01);
- Documentazione fotografica (disegno n° DF - 01);
- Elaborato grafico (disegno n° A - 01).

Sono fatte salve le modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito dell'ottemperanza da parte dell'interessato alle prescrizioni di cui al successivo art. 3.

ART. 2

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs.18.8.2000 n. 267 è approvata la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Artena, limitatamente alle aree interessate dagli interventi, che muta da "Zona E3-Agro ricadente al di fuori delle influenze immediate dei centri abitati" a "Zona S3-Servizi ricettivi e privati" < loc. Tagliente >, con gli indici e i parametri desumibili dal progetto.

ART. 3

La realizzazione dell'intervento dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni dettate dagli Enti competenti:



Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio

- . Dovrà essere effettuata una ricognizione preliminare del sito secondo modalità e tempi da concordare;
- . Al risultato delle ricognizioni potranno essere subordinati eventuali saggi o l'assistenza archeologica nel corso dei lavori di scavo.

Regione Lazio - Dir. Reg.le Ambiente e Protezione civile - Servizio Geologico

- . siano rispettate tutte le indicazioni riportate negli elaborati progettuali allegati;
- . siano seguite le indicazioni riportate nella "Indagine geologica" a firma del Geol. Leonardo Romboli;
- . siano seguite le indicazioni riportate nella "Relazione vegetazionale" a firma del Dott. Agr. Elio Zimpi;
- . a causa della morfologia presente nell' area qualsiasi manufatto dovrà essere posto al di fuori dell'impluvio esistente (quota -13.00 sulla carta "planimetria ante-operam dell'elaborato "Progetto Architettonico" a firma dell'Arch. Carlo Terzoli) e posto ad una distanza adeguata dal declivio dell'impluvio;
- . qualsiasi intervento edificatorio sia preceduto da puntuali indagini geognostiche e geotecniche mediante esecuzione di un numero sufficiente di sondaggi meccanici intesi ad accertare e verificare in modo più puntuale le caratteristiche litologiche, giaciture e stratigrafiche dei terreni riscontrati e di quelli interessati dalle fondazioni delle singole opere, corredando l'analisi con esauriente documentazione geotecnica derivante da prove di laboratorio effettuate su campioni prelevati in situ;
- . siano messi in opera adeguati sistemi di smaltimento delle acque superficiali per evitare ristagni in loco e la loro regimazione e canalizzazione verso la più vicina linea di drenaggio esistente;
- . il piano di posa delle fondazioni sia posizionato su litotipi omogenei e insista su un unico litotipo e laddove è presente un terreno di riporto, di alterazione o sono presenti coperture vegetali, argillose o di altro materiale, esse devono essere completamente asportate;
- . sia rispettata ogni vigente regolamentazione dal punto di vista igienico-sanitario in ordine al trattamento e smaltimento di eventuali acque reflue ed in particolare che non ci sia nessuna infiltrazione di queste nel terreno; ,
- . che ogni intervento dovrà essere eseguito in conformità con le indicazioni del D.M. 11/03/1988, del D.M. 16/01/1996 e delle circolari n° 3317 del 29/10/80 - n° 2950 del 11/09/82 - n° 769 del 23/11/82 con particolare riguardo alle indicazioni relative alle distanze di sicurezza da tenere rispetto alle scarpate;
- . la progettazione e la realizzazione di qualsiasi opera dovrà essere eseguita nel più assoluto rispetto delle norme tecniche vigenti in materia di costruzioni in zone sismiche.

Regione Lazio - Dir. Reg.le Urbanistica

- . l'andamento altimetrico del terreno deve essere rispettato scrupolosamente, in modo da provocare minime alterazioni alla morfologia del terreno, con modifica dello stesso, nel caso di pendii, non superiore a m. 1,50, qualora, quindi, si rendano necessari muri di scarpa e controscarpa. questi dovranno essere rivestiti con pietra calcarea con la tecnica del "faccia vista";
- . deve essere messa a dimora idonea schermatura dei manufatti ottenuta con cortine di alberature o arbusti, compatibili con essenze tipiche della zona, come previsto nella planimetria. post - operam scala 1:1.000
- . le pavimentazioni delle aree destinate a parcheggi per auto dovranno essere realizzate con elementi prefabbricati idonei alla piantumazione del manto erboso, e riduzione al minimo tecnico delle superfici lastricate esterne
- . le pareti esterne dei fabbricati devono essere rifinite ad intonaco tradizionale con esclusione di materiali plastici o simili e le relative tinteggiature devono essere realizzate con i colori della gamba delle terre naturali;
- . le sagome dei fabbricati e i tipi edilizi proposti come previsto nella tavola Unica - "Stato di progetto, Piante, Prospetti e sezioni" devono ritenersi vincolanti;

 . le coperture degli edifici devono essere realizzate a tetto le cui falde dovranno avere una pendenza non superiore al 35% e ricoperte con manto di tegole alla romana; l'altezza massima dei locali sottotetto non rientranti fra quelli abitabili e quindi calcolati nella cubatura massima consentita, non devono superare i mt. 2,20 dal pavimento all'intradosso del colmo. Detti locali devono essere destinati al ripartimento dei c.d. "volumi tecnici". Non sono consentite aperture e abbaini sulle falde dei tetti, come modificato sull'elaborato grafico;

. le recinzioni esterne dovranno essere preferibilmente in siepe vegetale con interposta rete metallica o realizzate con muretti di altezza non superiore a ml 0.80 e le ringhiere sovrastanti devono essere in legno o in ferro con esclusione di qualsiasi altro materiale.

. sono vietati infissi esterni in alluminio anodizzato di qualsiasi colore.

. le eventuali rampe di accesso al piano interrato devono essere coperte con solaio piano nella parte compatibile con la pendenza; inoltre dovranno essere soddisfatte e garantite le condizioni imposte per il superamento delle cosiddette "barriere architettoniche".

Regione Lazio - Dir. Reg.le Ambiente e Protezione civile – Valutazione impatto Ambientale e Danno Ambientale

. dovranno essere realizzati tutti gli interventi di mitigazione e di compensazione previsti dal SIA;

. i parcheggi dovranno rispondere a tutti i requisiti indicati nella D.G.R. n° 2546 del 12/12/2000;

. dovranno essere garantite adeguate distanze (pari al doppio dell'altezza) dei manufatti dalle scarpate presenti nell'area.

Azienda U.S.L. RM-G

. l'approvvigionamento idrico dovrà essere garantito dall'allacciamento all'acquedotto comunale;

. la rete fognaria dovrà garantire la separazione delle acque nere dalle bianche, che dovranno essere raccolte in una vasca di accumulo collocata vicino al depuratore;

. le acque nere dovranno essere prima trattate con impianto depurazione che sarà di tipo biologico con ciclo ossidativi ad azione prolungata

ART. 4

L'operatore privato dovrà sottoscrivere, prima del rilascio del permesso a costruire, atto d'obbligo finalizzato al mantenimento della destinazione d'uso degli immobili per un congruo tempo (15 anni), al termine del quale la destinazione d'uso potrà essere modificata solo a seguito di regolare procedura di variante urbanistica.

Il medesimo atto d'obbligo dovrà altresì contenere l'impegno, da parte dell'operatore, a mantenere il livello occupazionale previsto.

Le violazioni dell'atto d'obbligo di cui sopra comportano il venir meno degli effetti del presente Accordo in relazione ai contenuti dello stesso.

ART. 5

Poichè l'Accordo in oggetto comporta variante allo strumento urbanistico comunale, l'adesione del Sindaco al medesimo dovrà essere ratificata dal Consiglio Comunale di Artena entro 30 giorni, a pena di decadenza.

ART. 6

A seguito dell'avvenuta ratifica consiliare di cui all'art. 5, il presente Accordo sarà approvato ed adottato ai fini urbanistici ai sensi dell'art. 34, c. 4, del D. Lgs. 267/00, con apposito atto formale del Presidente della Regione Lazio e sarà pubblicato sul BURL.





ART. 7

La vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo e gli eventuali interventi sostitutivi saranno effettuati da un Collegio presieduto dal Sindaco del Comune di Artena - o suo delegato - che lo costituirà con proprio atto formale e composto da rappresentanti degli Enti interessati, designati dai medesimi.

Regione Lazio: Il Presidente

Provincia di Roma: Il Presidente

Comune di Artena: Il Sindaco

Roma li



de



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 03/10/2006

=====

ADDI' 03/10/2006 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROXA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	MANDARELLI	Alessandra	Assessore
		Vice			
POMILLI	Massimo	Presidente	MICHELANGELE	Mario	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	NIERI	Luigi	"
BATTAGLIA	Augusto	"	RANUCCI	Raffaele	"
BRACCHETTI	Regino	"	RODANO	Giulia	"
CIANI	Fabio	"	CIBALDI	Alessandra	"
COSTA	Silvia	"	VALENTINI	Daniela	"
DE ANGELIS	Francesco	"	ZARATTI	Filiberto	"
DI STEFANO	Marco	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPI

***** OMISSIS

ASSENTI: BRACCHETTI - VALENTINI

DELIBERAZIONE N. 645

Oggetto:

Associazione Anni Verdi ONLUS - Attuazione Ordinanza del Prefetto della Provincia di Roma n. 59192/5/2006 Gab. del 30 settembre 2006 e mantenimento attuali livelli assistenziali.





645 - 3 OTT. 2006 *leg*

OGGETTO: Associazione Anni Verdi ONLUS - Attuazione Ordinanza del Prefetto della Provincia di Roma n. 59192/5/2006 Gab. del 30 settembre 2006 e mantenimento attuali livelli assistenziali

LA GIUNTA REGIONALE



Su proposta dell'Assessore alla Sanità,

VISTA la legge Costituzionale n. 3/2001;

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n.1 "Nuovo Statuto della Regione Lazio";

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modificazioni;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 23 dicembre 1978 n. 833, istitutiva del Servizio sanitario regionale;

VISTA la legge n.104 del 5 febbraio 1992 "Legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni concernente: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni";

PREMESSO che:

- a seguito della situazione di sofferenza economica, legata alla difficoltà di gestione delle numerose strutture di cui è titolare, l'Associazione Anni Verdi ONLUS si è determinata ad interrompere l'erogazione di prestazioni in favore dei soggetti in carico presso le strutture all'uopo autorizzate e/o accreditate;
- a tal proposito, con ordinanza n.44385/2006 Gab. del 7 luglio 2006, il Prefetto della Provincia di Roma, ravvisandone i requisiti di grave necessità pubblica ed urgenza, ha ordinato la requisizione degli immobili dell'Associazione Anni Verdi, fino al 30 settembre 2006, a favore della Regione Lazio, "che continuerà ad assicurare la prosecuzione dell'attività assistenziale negli immobili requisiti con il personale di Anni Verdi sotto la diretta responsabilità delle ASL territorialmente competenti"; con decreto n. TO 284 del 7 luglio 2006 il Presidente della Regione Lazio, ha provveduto a:
 - prendere atto dell'Ordinanza del Prefetto della Provincia di Roma n.44385/2006 Gab. del 7 luglio 2006, allo scopo di consentire, per il tramite delle territorialmente competenti Aziende USL, la prosecuzione dei servizi erogati presso le strutture interessate dal provvedimento medesimo;
 - dare conseguentemente mandato alle Aziende medesime di porre in essere ogni adeguata misura volta a consentire l'attuazione della succitata Ordinanza prefettizia, anche attraverso l'utilizzazione di mezzi e del personale in dotazione della Protezione Civile;
- successivamente la Giunta Regionale, con propria deliberazione n. 539 del 4 agosto 2006 concernente: "Associazione Anni Verdi ONLUS - Sospensione rapporto di



645 = 3 OTT. 2006 *lee*

accreditamento provvisorio con il S.S.R." ha inteso, a fronte della messa in stato di liquidazione dell'Associazione Anni Verdi ONLUS e del licenziamento dei dipendenti della medesima:

- procedere alla temporanea sospensione, fino al 30 settembre 2006 in analogia con quanto previsto all'interno dell'Ordinanza del Prefetto della Provincia di Roma n.44385/2006 Gab. del 7 luglio 2006, di tutti i rapporti di accreditamento provvisorio attualmente in essere con le strutture dell'Associazione Anni Verdi ONLUS così come puntualmente riportato in premessa del presente provvedimento;
- dare mandato all'Assessore alla Sanità di porre in essere quanto necessario al fine dell'individuazione di nuovi soggetti di diritto privato, operanti in regime di "no-profit", tali da assicurare, in via transitoria per lo stesso periodo di tempo di cui al punto precedente, la necessaria continuità assistenziale nei confronti dei pazienti attualmente in carico presso i centri già in gestione dell'Associazione Anni Verdi ONLUS;
- in attuazione del suddetto mandato, l'Assessore alla Sanità, con nota n.722 S/P del 22.08.2006:
 - ha individuato nel Consorzio di Cooperative sociali riabilitazione e reinserimento (RI. REI) costituito il 21 agosto 2006 il soggetto che meglio garantisce le sopra richiamate esigenze regionali di continuità del servizio nei confronti di soggetti disabili;
 - ha invitato la competente Direzione Tutela della Salute e Sistema Sanitario Regionale a voler adottare, con l'urgenza dovuta, tutti quei provvedimenti necessari all'affidamento della gestione temporanea, fino al 30 settembre 2006, al Consorzio RI. REI delle attività sanitarie in precedenza svolte nei Centri di riabilitazione ANNI VERDI;
- di conseguenza il Direttore vicario della Direzione Regionale "Tutela della Salute e Sistema Sanitario Regionale", con propria determinazione n.D2466 del 23 agosto 2006, in esecuzione della DGR n.539/06 ed in ottemperanza delle direttive dell'Assessore alla Sanità impartite con la nota n. 722 S/P del 22 agosto 2006, ha provveduto ad individuare, in via eccezionale e transitoria fino al 30 settembre 2006, il Consorzio di Cooperative Sociali Riabilitazione e Reinserimento (RI. REI), con sede in Roma via Sannio n. 59, per la prosecuzione dell'attività assistenziale svolta nei Centri in precedenza autorizzati e accreditati all'Associazione Anni Verdi - ONLUS, per il tramite del personale già in servizio presso i Centri medesimi;

VISTA la nota del Direttore Regionale "Tutela della Salute e Sistema Sanitario Regionale" n.102234/4V/03 dell'11 settembre 2006, con la quale è stato comunicato al Legale Rappresentante del Consorzio RI. REI il transito nella diretta gestione del predetto soggetto consortile, tra gli altri, anche dei pulmini di proprietà dell'Associazione Anni Verdi ONLUS;

VISTA la nota dell'Assessore alla Sanità n.790/SP del 15 settembre 2006 con la quale, nel rappresentare problematiche in ordine alla "possibilità di stesura di un progetto economico-organizzativo legato alla gestione a regime delle attività assistenziali ex Anni Verdi", è stato richiesto al Prefetto della Provincia di Roma di "valutare un'ipotesi di proroga della requisizione degli immobili prevista al momento fino all'ormai prossimo 30 settembre 2006";

VISTA la DGR n.604 del 26 settembre 2006, con la quale l'Esecutivo regionale ha preso atto, condividendone i contenuti e le modalità operative seguite, del percorso amministrativo posto in essere dall'Assessore alla Sanità in esecuzione del mandato



645 - 3 OTT. 2006 *llly*

conferito ai sensi della DGR n.539/06, individuando nel contempo specifiche modalità di pagamento per il Consorzio RI. REI valevoli "per tutto il periodo di durata della gestione",

PREL. ATTO DELL'

VISTA l'Ordinanza n.59192/5/2006 Gab. del 30 settembre 2006, con la quale il Prefetto della Provincia di Roma, ravvisandone i requisiti di grave necessità pubblica ed urgenza, ha disposto la proroga del provvedimento di requisizione n.44385 Gab del 7 luglio 2006 degli immobili dell'Associazione Anni Verdi ONLUS, "fino al superamento della situazione di emergenza rappresentata e, comunque, non oltre il 30 novembre 2006, a favore della Regione Lazio che continuerà ad assicurare la prosecuzione dell'attività assistenziale negli immobili requisiti"; *llly*

VISTO decreto del Presidente della Regione Lazio n. _____ del 3 ottobre 2006, con il quale si è preso atto della succitata Ordinanza del Prefetto della Provincia di Roma n.59192/5/2006 Gab. del 30 settembre 2006; *llly*

RITENUTO pertanto, in attuazione dell'Ordinanza prefettizia n.59192/5/2006 Gab. del 30 settembre 2006 ed allo scopo di consentire, senza alcuna soluzione di continuità, il mantenimento degli attuali livelli assistenziali presso le strutture interessate dal citato provvedimento del Prefetto:

- di confermare quanto previsto all'interno della determinazione del Direttore Vicario della Direzione Regionale "Tutela della Salute e Sistema Sanitario Regionale" n.D2466 del 23 agosto 2006 in ordine all'individuazione del Consorzio di Cooperative Sociali Riabilitazione e Reinserimento (RI. REI), con sede in Roma via Sannio n. 59, quale soggetto preposto all'erogazione dei servizi assistenziali presso le strutture dell'Associazione Anni Verdi ONLUS sottoposte a requisizione;
- di confermare le modalità di pagamento delle prestazioni assistenziali erogate dal soggetto di cui sopra, già previste ai sensi della DGR n.604 del 26 settembre 2006;
- di prorogare gli effetti dei succitati provvedimenti fino al superamento della situazione di emergenza rappresentata e, comunque, non oltre il 30 novembre 2006, così come espressamente previsto dall'Ordinanza prefettizia n.59192/5/2006 Gab. del 30 settembre 2006;
- di prorogare altresì, fino al termine sopra riportato, la temporanea sospensione di tutti i rapporti di accreditamento provvisorio attualmente in essere con le strutture dell'Associazione Anni Verdi ONLUS già prevista con DGR n.539/06;

DATO ATTO che la presente deliberazione non rientra nel novero dei provvedimenti da sottoporre a preventiva concertazione con le Parti Sociali;

all'unanimità,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano

in attuazione dell'Ordinanza prefettizia n.59192/5/2006 Gab. del 30 settembre 2006 ed allo scopo di consentire, senza alcuna soluzione di continuità, il mantenimento degli attuali livelli assistenziali presso le strutture interessate dal citato provvedimento del Prefetto:

- di confermare quanto previsto all'interno della determinazione del Direttore Vicario della Direzione Regionale "Tutela della Salute e Sistema Sanitario Regionale" n.D2466 del 23 agosto 2006 in ordine all'individuazione del Consorzio di Cooperative Sociali Riabilitazione e Reinserimento (RI. REI), con sede in Roma via Sannio n. 59, quale



645 = 3 OTT. 2006 leg

soggetto preposto all'erogazione dei servizi assistenziali presso le strutture dell'Associazione Anni Verdi ONLUS sottoposte a requisizione;

- di confermare le modalità di pagamento delle prestazioni assistenziali erogate dal soggetto di cui sopra, già previste ai sensi della DGR n.604 del 26 settembre 2006;
- di prorogare gli effetti dei succitati provvedimenti fino al superamento della situazione di emergenza rappresentata e, comunque, non oltre il 30 novembre 2006, così come espressamente previsto dall'Ordinanza prefettizia n.59192/5/2006 Gab. del 30 settembre 2006;
- di prorogare altresì, fino al termine sopra riportato, la temporanea sospensione di tutti i rapporti di accreditamento provvisorio attualmente in essere con le strutture dell'Associazione Anni Verdi ONLUS già prevista con DGR n.539/06.

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO

IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI

1 0 OTT. 2006

